



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PERSISTENZA DELLA COMPETENZA TERRITORIALE NELL'EMISSIONE/NOTIFICA
DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DOPO IL SUBENTRO DI ADE-R**

- Sentenza del 24/04/2025, n. 1099 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Epicoco
- Rel. Ruta

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE - SOCIETÀ DI RISCOSSIONE - COMPETENZA TERRITORIALE - INDIVIDUAZIONE

Agenzia delle Entrate/Riscossione – Emissione e notifica dell'intimazione di pagamento - Ufficio competente per territorio – Individuazione.

Massima

Anche dopo il subentro di Agenzia delle entrate-Riscossione nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, continuano ad applicarsi gli artt. 24 e 46 del d.P.R. n. 602/1973, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall'ufficio provinciale competente in base al domicilio fiscale o alla sede del contribuente. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l'accentramento della funzione di riscossione nell'unico ente AdE-R non ha comportato il venir meno della rilevanza della nozione di «circostrizione territoriale» e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29/9/1973, n. 602, artt. 24 e 46

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.L. 22/10/2016, n. 193, art. 1
- L. 1/12/2016, n. 225

Conformità

- Cass., sez. V, ord. n. 23889 del 5/9/2024
- Cass., sez. VI-V, ord. n. 33862 del 17/11/2022

Anno pubb.

- 2025